



IL TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE FALLIMENTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dott.ssa Rosella A. Modarelli

Presidente

dott. Francesco Murgo

Giudice rel.

dott.ssa Valentina Tripaldi

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso da: LECABLOCK FOGGIA s.r.l., con sede legale in Foggia S.S.16 km.685,530 c.f. 00195240718,

sentito il giudice delegato;

viste le relazioni del C.G. successive all'omologazione ed in particolare quella del 15.10.2018;

Premesso che è stato omologato il concordato preventivo, con affitto d'azienda ad una *newco* e che nell'arco di tre-quattro anni è prevista la cessione della predetta *newco*;

che il Tribunale, con il suindicato decreto di omologazione, non ha disposto la nomina di un liquidatore giudiziale per ragioni di mera opportunità economica;

che sono ormai decorsi circa quattro anni dall'omologazione del concordato e tuttavia la ricorrente 'spontaneamente' non ha ancora provveduto alla cessione

che l'art.182, come novellato dall'art.2,co.2, lett.a) e c) del D.L. n. 83/15,, convertito in Legge n. 132/15, applicabile anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore, reca attualmente la rubrica 'cessioni' e non più 'provvedimenti in

caso di cessione dei beni': ciò lascia ritenere ancor più incisivamente che la norma si riferisca a tutte le forme di cessioni, anche a quelle diverse dalla classica *cessio bonorum* (di tutti i beni), al fine di garantire la maggiore competitività e trasparenza

possibile nelle operazioni di liquidazione e conseguire un valore di realizzo dei cespiti in misura altrettanto soddisfacente ;

che la destinazione dei beni al soddisfacimento dei creditori, mediante previa liquidazione, non necessita di formule sacramentali; non comporta, come noto,

trasferimento ai creditori ma 'affidamento' ad essi e per essi al liquidatore giudiziale

affinchè questi possa compiere le operazioni necessarie di liquidazione nell'interesse

dei creditori (*mandato in rem propter*);

che pertanto, a parziale modifica del provvedimento di omologazione, si rende opportuna la nomina di un liquidatore giudiziale, che provveda alla liquidazione della *navco*;

p.q.m.

nomina Liquidatore Giudiziale l'avv. Antonio Fesco;

Il Liquidatore Giudiziale dovrà tenere informato il C.G., il Comitato dei Creditori ed il G.D. in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni periodiche trimestrali in punto svolgimento dell'attività, salvo fatti sopravvenuti ed urgenti che richiedano un'immediata rendicontazione;

il C.G. continuerà a sorvegliare lo svolgimento dell'attività e terrà informato il G.D. per mezzo delle relazioni semestrali, salvo eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori e che richiedano una sollecita relazione;

le somme ricavate dalla liquidazione dovranno essere depositate sul deposito bancario in c/c intestato alla Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del G.D.;

il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente validato dal G.D. e sotto il controllo del C.G.;

per l'eventuale nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici il liquidatore dovrà richiedere l'autorizzazione al G.D. che provvederà all'autorizzazione delle azioni giudiziali e alla liquidazione dei compensi previo parere del C.G.;

per le eventuali transazioni il Liquidatore dovrà chiedere l'autorizzazione del G.D., previo parere del C.G.;

Il L.G. predisporrà in base ai termini di adempimento del concordato i rispettivi piani di riparto dei creditori, che dovranno essere comunicati a tutti i creditori e i cui pagamenti dovranno essere autorizzati dal G.D.

*Cod. Avuso in Foggia nella camera di consiglio del 14.11.2018*

Il Giudice est.

*Dott. Francesco Murgo*

Il Presidente

*Dott.ssa Rosalia Anna Modarelli*

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
UFFICIO FALLIMENTI

Visto depositato in cancelleria  
Foggia, 20 NOV 2018

IL PIZZOTTERO GIUDIZIARIO  
reg. Pizzotteri 11/18/18